

N. R.G. 761/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. r.g. 761/2019 promossa da:

RICORRENTE

Contro

RESISTENTE

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata è emerso che [redacted] srl è una società che gestisce l'emittente televisiva [redacted], che da molti anni trasmette un programma denominato "[redacted]", che è in sostanza un c.d. Talk Show della durata di 90 minuti, nel corso del quale si articolano interviste ad ospiti presenti in studio, esecuzione di brani musicali, reportage da luoghi di aggregazione sociale, notizie su eventi locali ed approfondimenti di cultura musicale, con la partecipazione di personaggi di circuiti musicali ispirati alla musica romagnola, trasmissioni visibili anche a distanza di mesi e di anni, su you tube.

E' poi emerso che la trasmissione in questione è stata affidata in esclusiva, dal novembre 2017, alla giornalista professionista [redacted] che fa parte della Redazione giornalistica di [redacted].

E' ancora emerso che a causa del mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti, da molti mesi sono in corso agitazioni sindacali da parte dei medesimi dipendenti dell'emittente, che sono culminati, a decorrere dal gennaio 2019, in uno sciopero ad oltranza, al quale, in data 24-02-2019, ha aderito [redacted], giornalista conduttrice della trasmissione "[redacted]".

E' infine emerso che dal 26-02-2019, il programma "[redacted]" è andato in onda con la conduzione [redacted], dipendente di [redacted] srl, assunto in data 22-10-2018 con inquadramento al 4° Livello C.C.N.L. di settore e mansioni di Tecnico del Montaggio, non in possesso della qualifica di giornalista.



Parte attrice ha lamentato che tale condotta datoriale avrebbe integrato gli estremi della Condotta Antisindacale, come prevista dall'art. 28 della Legge N°300/1970, sul presupposto che l'attività svolta da _____ nella conduzione del talk show "_____ " avrebbe avuto natura di attività giornalistica in senso ampio.

Parte convenuta ha viceversa affermato la legittimità della condotta tenuta dall'emittente, nella sostituzione di _____ con _____ i, nella conduzione della trasmissione "_____ ", sul diverso presupposto che il talk show in questione dovesse qualificarsi come mero programma di intrattenimento musicale, per lo meno dal momento della sostituzione del conduttore in sciopero, con il signor _____.

Ciò posto, osserva il Tribunale che per costante ed omogeneo insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, ciò che contraddistingue l'attività propriamente giornalistica da attività consimili, è "**il contenuto informativo della medesima**", che peraltro, può rinvenirsi anche all'interno di programmi di intrattenimento e di svago, che posseggano anche tale contenuto (Cass. Sentenze N°28305/2013 e N°830/2016, Ordinanza N°25540/2018).

Nel caso in esame, si tratta quindi verificare in concreto se il programma "_____ ", abbia avuto ed abbia tali contenuti informativi, accanto ai contenuti più propriamente di svago ed intrattenimento.

Sul punto osserva il Tribunale che dall'esame dei filmati di repertorio della trasmissione in questione, rinvenibili su You Tube, si può affermare con certezza che la stessa abbia avuto, nella conduzione della giornalista _____ i, tali contenuti informativi, oltre a quelli di svago ed intrattenimento.

Infatti la trasmissione non si sostanziava in una mera scaletta di brani musicali presentati e mandati in onda, bensì in una complessa attività, in studio e fuori studio, nel corso del quale si articolavano interviste ad ospiti presenti in studio su tematiche di attualità musicale ed approfondimenti di cultura musicale, aventi ad oggetto la c.d. contaminazione del genere musica romagnola e liscio, ad opera di musiche più moderne e di musiche neomelodiche, nonché esecuzione e commento di brani musicali dal vivo, e reportage, visite ed interviste da feste di paese, eventi di aggregazione sociale, notizie e commenti su eventi locali dell'area romagnola, con la partecipazione di personaggi dei vari circuiti musicali e mediatici, ispirati alla musica romagnola, nei suoi vari generi, suonata, osservata, discussa e commentata come fenomeno sociale e culturale di quell'area geografica che è la Romagna in senso ampio, territorio che comprende, sotto tale aspetto, parte del Veneto, dell'Emilia, della Lombardia delle Marche.

Per quanto riguarda poi l'attività svolta dal signor _____ chiamato a sostituire la giornalista _____ i nella conduzione del programma, osserva il Tribunale che l'attività del signor _____ si è svolta all'interno della cornice del programma, con l'uso del marchio e la stessa collocazione oraria, e con la comunicazione espressa al pubblico che "**il programma continuava**".

Non v'è poi stata alcuna specificazione in atti, di quali contenuti siano effettivamente cambiati ed in che modo, ai fini della differenziazione con il programma condotto da _____.

Sul punto parte convenuta ha meramente accennato alla asserita modifica dei contenuti della trasmissione, senza peraltro approfondire e specificare.

Non vi è poi stata, da parte della emittente, alcuna modifica formale del programma nei palinsesti, né vi è stata alcuna comunicazione in tal senso al Comitato di Redazione, ex art. 29 C.C.N.L. FNSI.



Pertanto si deve concludere che il programma " " condotto dalla giornalista [redacted] aveva contenuti informativi propri dell'attività giornalistica, e la sostituzione della conduttrice [redacted] in sciopero, con il signor [redacted] i, abbia realizzato un condotta antisindacale, e deve essere ordinato alla [redacted] la cessazione della suddetta condotta, ed in particolare la cessazione della programmazione della trasmissione " [redacted] ", con la conduzione di persona non avente la qualifica di giornalista professionista, in sostituzione della giornalista scioperante F [redacted] I. Ai fini della rimozione degli effetti dell'avvenuta condotta antisindacale, appare sufficiente la lettura del dispositivo dell'ordinanza nel TG serale dell'Emittente Telesanterno per N°2 giornate, dal momento della comunicazione dell'Ordinanza, nonché l'affissione dello stesso dispositivo nella bacheca aziendale. Le spese della presente fase del giudizio, seguono la soccombenza, e vengono liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e cpa.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che la sostituzione della giornalista [redacted] in sciopero, con il signor [redacted] i, nella conduzione del prograr [redacted] W [redacted] , abbia realizzato un condotta antisindacale, ed ordina a [redacted] srl la cessazione della suddetta condotta, ed in particolare la cessazione della programmazione della trasmissione " [redacted] ", con la conduzione di persona non avente la qualifica di giornalista professionista, in sostituzione della giornalista scioperante [redacted]. Condanna [redacted] srl alla lettura del dispositivo dell'ordinanza nel TG serale dell'Emittente [redacted], per N°2 giornate, dal momento della comunicazione dell'Ordinanza, nonché l'affissione dello stesso dispositivo nella bacheca aziendale. Condanna [redacted] alla rifusione delle spese della presente fase del giudizio, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e cpa. Si comunichi alle parti costituite.

Bologna 22-05-2019

Il Giudice
Dott. Maurizio Marchesini

